

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 1950

(35ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

I N D I C E

Disegni di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena » (N. 1310) :

PRESIDENTE	Pag. 317, 318
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	318

(Discussione e rigetto)

« Adeguamento della misura del deposito preventivo per il ricorso per cassazione in materia civile » (N. 1317) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) :

PRESIDENTE	323, 324, 327
PROLI	323, 326, 327
RIZZO Giambattista	324, 326
BERLINGUER	326
CONCI	324
NOBILI	325, 326
DE PIETRO	325
Bo	326
SPALLINO	326
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	326

MAGLIANO	Pag. 327
GONZALES	327
ROMANO Antonio	327
ITALIA	327

La riunione ha inizio alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Elia, Fusco, Gavina, Gonzales, Italia, Magliano, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Turco, Varriale, Zelioli.

È presente altresì l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena » (N. 1310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena ».

Ricordo che nella precedente riunione si è esaurita la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, dei quali do lettura :

Art. 1.

La tabella A, allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificata dal decreto legi-

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

35ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

slativo 23 aprile 1948, n. 1141, è sostituita da quella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

La disposizione, di cui al numero 4 dell'articolo 7 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è sostituita dalla seguente:

« Per la carriera di ragioneria: il diploma di ragioniere ».

(È approvato).

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado, richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII ed al IX, rispettivamente, del ruolo amministrativo (gruppo A) e del ruolo di ragioneria (gruppo B), di cui ai numeri 1 e 4 della annessa tabella.

La riduzione di anzianità, di cui al precedente comma, non si applica al personale, che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.

(È approvato).

Avverto che il relatore, senatore Mastino, assente per impegni improcrastinabili, ha proposto il seguente articolo 4 in sostituzione di quello contenuto nel disegno di legge:

« Ai concorsi di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo A, sono ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

« La nomina degli aspiranti di cui al precedente comma è limitata a un numero di posti prestabilito per ogni concorso, che, in ogni caso, non deve superare la quarta parte del numero totale dei posti messi a concorso ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che una limitazione pari alla quarta parte del numero totale dei posti messi a concorso sia molto grave e pro-

pongo che la nomina non debba superare la terza parte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, nel seguente testo del relatore e con le modifiche proposte dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia:

Art. 4.

Ai concorsi di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo A, sono ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

La nomina degli aspiranti di cui al precedente comma è limitata a un numero di posti prestabilito per ogni concorso, che, in ogni caso, non deve superare la terza parte del numero totale dei posti messi a concorso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli altri articoli del disegno di legge, dei quali do lettura:

Art. 5.

La tabella n. 1, lettera n. 16, allegata al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

Salariati di 2° gruppo (capi d'arte)	n.	86
Salariati di 3° gruppo (operai comuni)	»	234
Salariati di 5° gruppo (operai comuni)	»	170

(È approvato).

Art. 6.

Alla maggiore spesa di complessive lire 55.695.000, derivante dall'incremento dei ruoli amministrativo e di ragioneria, previsto dalla presente legge, si provvede con l'economia dipendente dalla contemporanea riduzione dei posti in numero di 43 unità nel ruolo di sorveglianza (gruppo C), in numero di 6 unità, nel ruolo d'ordine (gruppo C) del personale degli istituti di prevenzione e di pena e con

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

35ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

la riduzione di 32 unità del personale salariato di 7ª categoria, nonchè mediante economia derivante dalla riduzione di lire 18.000.000 dalla somma stanziata nel capitolo 70 (vestiario ed armamento agenti di custodia) del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1950-1951.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della tabella A, allegata al disegno di legge, della quale do lettura :

TABELLA A.

TABELLA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENAN. 1 - *Ruolo amministrativo (Gruppo A).*

		Numero dei posti
Grado V	Ispettori generali	5
» VI	Ispettori e direttori superiori	18
» VII	Direttori di 1ª classe	45
» VIII	Direttori di 2ª classe	50
» IX	Primi segretari	57
» X	Segretari. . . }	65
» XI	Vice segretari }	
Totale		240

N. 2 - *Ruolo tecnico alienistico dei manicomi giudiziari (Gruppo A).*

		Numero dei posti
Grado V	Ispettore generale alienista	1
» VI	Ispettore e direttore superiore alienista	1
» VII	Direttori di 1ª classe alienisti	2
» VIII	Direttori di 2ª classe alienisti	3
» IX	Medici primari alienisti	6
» X	Medici alienisti	14
» XI	Medici assistenti alienisti \	
Totale		27

N. 3 - *Ruolo ispettivo tecnico industriale agricolo (Gruppo A).*

		Numero dei posti
Grado V, VI, VII, VIII	Ispettore tecnico industriale(1)	1
» VI, VII, VIII	Ispettore agricolo	1
Totale		2

(1) Il posto di grado V con qualifica di ispettore generale per il personale tecnico industriale ha carattere transitorio e *ad personam*.

N. 1 - *Ruolo di ragioneria (Gruppo B).*

		Numero dei posti
Grado VI	Ragionieri superiori	8
» VII	Ragionieri capi di 1 ^a classe	35
» VIII	Ragionieri capi di 2 ^a classe	48
» IX	Primi ragionieri	67
» X	Ragionieri	82
» XI	Vice ragionieri }	
Totale		210

N. 5 - *Ruolo di educazione (Gruppo B).*

		Numero dei posti
Grado VIII	Censori	25
» IX	Vice censori	55
» X	Istitutori	80
» XI	Istitutori aggiunti }	
Totale		160

N. 6 - *Ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli (Gruppo B) (1).*

		Numero dei posti
Grado VIII	Capo tecnico principale	1
» IX	Primo capo tecnico	2
» X	Capi tecnici	5
» XI	Capi tecnici aggiunti }	
Totale		8

N. 7 - *Ruolo transitorio del personale delle nuove provincie (Gruppo A e B).*

		Numero dei posti
Grado VII	Medico provinciale con trattamento similare ai medici provinciali dell'interno (art. 10 regio decreto 14 novembre 1926, n. 2176)	1
»	Istitutore (da assorbirsi con la promozione a censore)	1
Totale		2

(1) Resta scoperto un numero di posti pari a quello ricoperto nel ruolo transitorio del personale aggregato (articolo 20 regio decreto 4 aprile 1935, n. 497).

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

35ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

N. 8 - Ruolo d'ordine (Gruppo C).

		Numero dei posti
Grado IX	Archivisti capi	4
» X	Primi archivisti	10
» XI	Archivisti	18
» XII	Applicati	25
» XIII	Alunni d'ordine	7
Totale		<u>64</u>

N. 9 - Ruolo di sorveglianza (Gruppo C).

		Numero dei posti
Grado IX	Assistenti capi	10
» X	Assistenti 1ª classe	20
» XI	Assistenti 2ª classe	32
» XII	Assistenti 3ª classe }	138
» XIII	Assistenti 4ª classe }	
Totale		<u>200</u>

Chi approva la Tabella della quale ho dato lettura è pregato di alzarsi.
(È approvata).

Pongo ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva
è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rigetto del disegno di legge: « Adeguamento della misura del deposito preventivo per il ricorso per cassazione in materia civile » (N. 1317) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: « Adeguamento della misura del deposito preventivo per il ricorso per cassazione in materia civile ». Essendo io stesso relatore del disegno di legge, lo illustrerò brevemente.

Il 9 giugno 1950 il Governo ha presentato un disegno di legge allo scopo di maggiorare il deposito per il ricorso in Cassazione (che col decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, era già stato aumentato a lire 500 se la sentenza impugnata era del pretore, a lire 1500 se la sentenza era del tribunale, a 3000 lire in ogni altro caso) per adeguarlo al valore della moneta.

In tale disegno di legge il deposito era portato a lire 500 per sentenza del conciliatore, a lire 3000 per sentenza del pretore, a lire 6000 per sentenza del tribunale e a lire 12.000 negli altri casi.

Nella discussione alla Camera dei deputati il disegno di legge sollevò la protesta quasi generale della Commissione. I deputati Caserta, Leone e Rocchetti proposero addirittura la revocazione del provvedimento. Prese la parola, con la sua abituale *souplesse*, l'onorevole Sottosegretario per la grazia e giustizia e, dopo un lungo dibattito sulle sue proposte, il deputato Lecciso trovò la formula adatta. Questa formula è profondamente diversa, sia nella misura dei depositi, sia nella parte riguardante la revocazione e le opposizioni. Il disegno di legge, pertanto, si è ridotto a un solo articolo unico che risulta così formulato:

« La misura del deposito previsto dall'articolo 364, primo comma, del Codice di procedura civile, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è stabilita, per i ricorsi notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, in lire 500, se la sentenza impugnata è del conciliatore; in lire 1.500 se la sentenza impugnata è del pretore; in lire 3.000 se la sentenza

impugnata è del tribunale; in lire 5.000 in ogni altro caso ».

Ritengo che la Commissione possa approvarlo. Faccio presente che, per un errore tipografico nello stampato della Camera, è apparso che l'aumento massimo dovesse essere di lire 15.000, ciò che ha dato luogo a telegrammi di protesta da parte di numerosi Consigli degli Ordini degli avvocati di varie città. Si tratta, invece, di un aumento massimo di lire 5.000.

PROLI. I membri del Gruppo comunista non soltanto si dichiarano contrari all'aumento del deposito preventivo, ma allo stesso istituto del deposito. Ci riserviamo di trattare questa materia in occasione della prossima riforma del Codice di procedura civile; dichiariamo intanto di essere contrari al disegno di legge per ragioni sociali ed economiche, ed anche per il disposto degli articoli 111 e 113 della Costituzione che affermano il principio della illimitatezza della tutela giurisdizionale.

L'aumento proposto è tipicamente antidemocratico perchè la giustizia dovrebbe essere gratuita o per lo meno meno costosa che sia possibile. In sostanza, questo deposito di tipo feudale ha lo scopo, se non erro, di limitare la litigiosità. Ma a me sembra che la remora ai giudizi di Cassazione sia già abbastanza forte date le enormi spese che i ricorrenti debbono sostenere. Non si deve infatti solo tener presente l'aumento del deposito, ma tutto il complesso delle spese dovuto ai bolli del ricorso, alla chiamata in causa, all'iscrizione, alla copia della sentenza e così via.

L'aumento del deposito, dunque, crea un privilegio per le classi abbienti, specie ove venga rapportato alle condizioni economiche di oggi, periodo di piena crisi economica. È difficile trovare un operaio, un lavoratore, che possa permettersi il lusso di adire la giustizia in Corte di cassazione. Si potrebbe obiettare che vi è la Commissione del gratuito patrocinio. Ma, anzitutto, questa non funziona quasi mai e poi interviene solo quando c'è una probabilità favorevole. So che per le controversie del lavoro e della previdenza è escluso il deposito, ma comunque non credo che si possa ammettere l'aumento neppure per le controversie di altro tipo. C'è stato già un aumento un anno e mezzo fa: se ne vuole fare un altro oggi? Come è possi-

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

35ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

bile? Teniamo fermo invece l'aumento precedente e respingiamo quello proposto.

Se tuttavia la Commissione decidesse di approvare questo antidemocratico disegno di legge, come si sono esclusi dal deposito i ricorsi in materia di lavoro e di assistenza e previdenza, propongo che venga escluso anche il deposito per le cause di carattere agrario.

PRESIDENTE. Faccio notare che si tratta del noto deposito per multa che si incamera solo in caso di rigetto del ricorso e che ci sono poi le eccezioni che ha ricordato il senatore Proli. In linea generale, osservo che la proposta della gratuità della giustizia, sostenuta dall'onorevole Calamandrei, non fu accettata alla Costituente. D'altra parte, occorre conferire ai magistrati la dignità che loro spetta e il disegno di legge va messo anche in rapporto con questa necessità.

Le obiezioni del senatore Proli sono più teoriche che pratiche, come quelle analoghe sollevate dal deputato Capalozza alla Camera. Il rigetto del disegno di legge perchè si vuole la gratuità della giustizia investe, infatti, una questione di principio che esula dalla discussione. Così pure non è possibile esonerare altre categorie dal deposito. Per fare ciò occorrerebbero la riforma del Codice di procedura civile o delle leggi diverse da questa.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ritengo che non sia il momento di affrontare una questione generale che merita di essere meditata in relazione alla natura del ricorso per Cassazione. Convengo su alcune considerazioni del senatore Proli, ma non convengo su quella che l'aumento del deposito per multa serve a frenare momentaneamente l'aumento delle liti, perchè alla fine ci si abitua, e chi ha necessità di tutelare i propri diritti finisce col sobbarcarsi anche a questo sacrificio. Nè ritengo che dobbiamo preoccuparci in sede di deposito per multa di acquisire nuove fonti per un diverso trattamento economico dei magistrati. Quanto ha detto il senatore Proli merita dunque approvazione. Vorrei fare un augurio. Siamo al secondo aumento: spero che il Governo, tenendo conto degli umori che si sono manifestati nelle due Commissioni delle Camere, sia molto cauto nel proporre ulteriori modifiche.

Vorrei poi domandare un chiarimento al Sottosegretario. So che anche per i giudizi in sede

amministrativa si vorrebbero porre dei limiti attraverso il mezzo fiscale. Dichiaro che sono contrario a questo indirizzo e prego il Ministro di occuparsi seriamente della cosa affinché la questione, invece di essere sottoposta alla 1ª Commissione, sia portata alla Commissione di giustizia; in questa sede manifesterò il mio proposito contrario a qualsiasi adempimento fiscale, soprattutto se inasprito, in materia di giustizia amministrativa.

BERLINGUER. A nome dei colleghi del Gruppo socialista, mi associo alle dichiarazioni del senatore Proli. Consideriamo questa legge come anticostituzionale, antidemocratica, in contrasto con principi anche più elementari di quelli accennati dal senatore Proli. Si dice che la giurisdizione della Cassazione è straordinaria, ma essa non deve essere preclusa a chi rivendica il proprio diritto senza avere i mezzi necessari di cui dispongono invece i privilegiati. Forse la vera ragione per cui si è disposto questo nuovo aumento è quella di alleggerire il peso di molte cause che si affollano in Cassazione. Dice il senatore Rizzo che bisogna limitare la litigiosità. Siamo d'accordo, ma a danno di chi? Non certo dei litigiosi, i quali dispongono di mezzi economici. Ed allora a danno di chi non ha mezzi? La Cassazione deve funzionare in pieno e soprattutto a tutela dei ricorrenti che non dispongono di larghi mezzi, e per questo è necessario aumentare il numero dei magistrati. E vorrei soggiungere anche un'altra considerazione cui mi dà lo spunto la tempesta di telegrammi di protesta contro il nuovo aumento che si è abbattuta sulla Commissione: è vero che molti di quei dispacci erano determinati da un errore di stampa, che aveva indotto a credere che il deposito fosse stato elevato a lire 15 mila, ma è indubbio che ogni aumento dei depositi — sia pure più limitato — si risolve sempre in un danno per gli avvocati. Per tali considerazioni dichiaro di essere contrario al disegno di legge. In via subordinata, mi associo alla proposta del senatore Proli e pertanto prego di votare per divisione prima il principio se un aumento vi debba essere, poi se possa essere di misura inferiore a quella prevista dal disegno di legge.

CONCI. Trovo che le considerazioni del senatore Proli sono molto convincenti, quindi voterò contro il disegno di legge, cioè contro l'au-

mento del deposito, e subordinatamente per la stessa proposta Proli per l'esclusione dal deposito per le cause di carattere agrario.

NOBILI. Sono lieto che il chiarimento del Presidente abbia eliminato la preoccupazione di un aumento massimo del deposito a lire 15 mila. Ciò avrebbe significato togliere la possibilità del ricorso per cassazione a tutti i meno abbienti. È inutile infatti riferirsi alla possibilità del gratuito patrocinio. Chi tratta la materia civile sa quanto è difficile la concessione del gratuito patrocinio, che è molto diversa dalla concessione del patrocinio in materia penale.

Comunque, l'aumento resta cospicuo. Non tutti possono disporre di 5.000 lire per il deposito; nè mi appaga l'aver ascoltato che si tratta di un deposito cauzionale che il ricorrente vittorioso può ritirare; perchè, in questo caso, si vuole che debba essere una sanzione contro la mancanza di buona fede da parte del ricorrente? Ma è la fortuna della lite che determina il vittorioso! Ogni giorno la Cassazione da sezione a sezione, e anche nella stessa sezione, cambia avviso; e quale è la condizione di coloro i quali, regolandosi su una determinata giurisprudenza, si sentono a distanza di 20 giorni dal deposito del ricorso fissare una decisione assolutamente contraria? Non si può dunque sostenere questa distinzione nella natura del deposito. Si tratta di un'imposizione di autentico carattere fiscale, gravosa ed ingiusta anche per un altro fatto: i magistrati sono imputati di pesare tanto sul bilancio dello Stato. Vorrei avere una tabella da cui risulti tutto ciò che lo Stato incassa, sotto i vari titoli, sia per le spese di giustizia, sia per ammende, sia per ogni altra pena pecuniaria. A me risulta che gli incassi superano del doppio le spese, e se questo è vero, onorevoli colleghi, dobbiamo deplorare che proprio a carico della giustizia lo Stato faccia una speculazione! Siamo arrivati al 1948 senza che si avesse un aumento nella misura dei depositi. A distanza di un anno e mezzo ci si viene a chiedere un secondo aumento! Non faccio ora più questione di proporzione, ma pongo un'altra questione: ci troviamo in periodo di svalutazione, e su questa influiscono elementi soggettivi evidenti: quando lo Stato eleva la misura delle imposte e delle tasse, gli elementi che fanno opera di speculazione economica e che hanno i loro osservatori

ne approfittano per i primi. Di questo anche il Governo dovrebbe occuparsi.

DE PIETRO. Dichiaro di votare contro per ragioni che in un certo senso si accostano e per un altro contrastano da quelle enunciate. Voto contro perchè ritengo inutili gli argomenti essenziali addotti per sostenere il disegno di legge. Essi sono: primo, questo provvedimento mira a frenare la litigiosità. Che cosa può rappresentare la somma di 5.000 lire per gente che ha litigato dal tribunale fino alla Corte di appello e che ha messo tutte le sue energie nella controversia? Che cosa volete che importi un aumento del deposito, quando si pagano centinaia di migliaia di lire per i soli compensi agli avvocati? Se vi sarà invece gente che sentirà un peso pagando le cinque mila lire, non è giusto nè onesto impedire ad essa di presentare il ricorso.

Il Presidente ha avanzato l'idea che ciò possa servire a rimediare alla deficienza degli onorari della Magistratura. Tale proposito sarebbe da respingere per un principio generale, poichè per il decoro della stessa Magistratura non è ammissibile che attinga da tali fonti i suoi emolumenti. D'altra parte, dal punto di vista economico, è da respingere la tesi dell'adeguamento. Se si dovesse adeguare, in vista della minore capacità della moneta, il deposito cauzionale, si dovrebbe arrivare a cifre enormi, perchè le 600 lire del '39 dovrebbero diventare 30 mila.

Per tali considerazioni, come ho già detto, voterò contro.

BO. Volevo dire, in sostanza, quello che ha detto il collega De Pietro. Una delle ragioni decisive per votare contro il disegno di legge è che è illusorio — come è stato già detto — pensare che i litiganti possano essere inibiti dalla elevatezza della cifra di 5 mila lire. Il provvedimento perciò non servirà a diminuire il numero dei ricorsi.

Da un punto di vista di politica generale, il provvedimento ha un colore poco democratico, perchè la giustizia deve essere accessibile a tutti.

Infine mi associo alle osservazioni del collega Nobili: bisognerebbe sapere che cosa incassa lo Stato per i proventi della giustizia. Probabilmente si deve andare anche al di là delle cifre indicate da Nobili. Lo Stato, nel settore della

giustizia, incassa notevolmente di più di quello che spende. Voterò anche io contro il disegno di legge.

PROLI. Chiedo la votazione per appello nominale sul passaggio all'esame dell'articolo unico e mantengo la proposta subordinata tendente ad escludere il deposito nelle controversie di carattere agrario.

SPALLINO. Il disegno di legge è stato accompagnato da una relazione del Ministro di grazia e giustizia che ne illustra i motivi. La discussione fatta alla Camera avrà, d'altro canto, tenuto conto delle necessità di questo aumento. Ora, a me pare che la questione si sia di molto spostata, mentre va ridotta nei giusti termini. Propongo, pertanto, una sospensiva in modo che la Commissione possa sapere quali sono le ragioni specifiche del Governo che giustificano l'aumento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Se i colleghi leggessero la relazione ministeriale, credo che la loro opposizione al disegno di legge si convaliderebbe ancora di più perchè la Corte di cassazione ha chiesto al Ministro il provvedimento allo scopo di diminuire la litigiosità.

NOBILI. Circa l'aumento riguardante i ricorsi per Cassazione, la statistica è facile, perchè conosciamo il numero delle sentenze che annualmente vengono emanate e dei ricorsi. Prima della guerra i ricorsi non superavano i 5 mila e le sentenze le 4 mila. Oggi non abbiamo ancora raggiunto queste cifre. Quattro mila ricorsi rappresentano, per un aumento di 2 mila lire, 8 milioni di lire. Ora, quale è il contenuto economico di questo aumento? In scienza delle finanze il principio fondamentale è che ogni imposizione debba avere una determinata necessità. Che cosa rappresentano invece questi 8 milioni? Il provvedimento servirebbe a creare solo intralci senza portare alcun vantaggio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo l'ampia discussione, in cui le voci contrarie mi sembrano in maggior numero, osservo che si sono dibattute alte questioni, molto più alte di quanto non meriti il disegno di legge, che mi sembra modesto. Capisco che era anche fondata una certa preoccupazione perchè l'adeguamento proposto, che pure non era di 50 volte rispetto all'anteguerra, poteva dar luogo ad allarme. Ma bisogna considerare che non si tratta di un adeguamento vero e

proprio se si considera la misura dell'aumento, previsto in 5 mila lire al massimo. Sento con piacere che gli stessi ordini degli avvocati propongono un'aumento di lire 6 mila (*commenti dalla sinistra*) sia pure come minor male; comunque, non muovono al provvedimento un'opposizione radicale.

Bisogna poi pensare che si tratta di depositi fatti alla Cassazione e non al conciliatore e per lo stesso prestigio della Cassazione ci deve essere una certa proporzione nella cifra: un deposito di 500 o di 1000 lire sarebbe talmente limitato da indurre a preferire la sua abolizione, ciò che non è possibile perchè rappresenterebbe una modifica del Codice di procedura civile, prima dell'applicazione della riforma oggi allo studio. Riconosco che un aumento delle tasse di deposito non avrà l'effetto miracolistico di arrestare i ricorsi in Cassazione e mi rendo conto che la giustizia deve essere accessibile a tutti; ma questo non significa porre la giustizia, che si trova già in gravi difficoltà, e particolarmente la Cassazione — 6 mila sono i ricorsi civili e 22 mila i penali — in condizioni sempre più gravi. Si tratta di temperare le due esigenze. Se per i non abbienti esiste l'istituto del gratuito patrocinio e se non è sufficiente alcun aumento per far desistere i contendenti abbienti dal proporre i ricorsi, c'è da considerare però la categoria intermedia. La gratuità della giustizia è un principio idealmente apprezzabile ma bisogna considerare le conseguenze dell'aumento di lavoro per l'amministrazione giudiziaria.

Riconoscendo dunque la modesta portata del disegno di legge e tenendo presente inoltre che si tratta del deposito per i ricorsi in Corte di cassazione, credo che esso dovrebbe essere approvato.

SPALLINO. Onorevoli colleghi, ho chiesto la sospensiva perchè la discussione si è spostata dal tema centrale mentre è opportuno ricondurla nei suoi giusti termini. Se la Commissione desse oggi il suo voto esso involgerebbe una questione politica (*commenti da sinistra*), non nel senso che il voto sarebbe contrario alla proposta perchè fatta dal Governo, ma come voto su una questione di carattere generale. Nella riunione odierna invece si dovrebbe solo fare una questione di carattere economico. L'aumento in questione è modesto e infatti i

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

35ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

Consigli degli Ordini avrebbero accettato la cifra di 6000 lire. Il Governo dia ulteriori chiarimenti e poi la Commissione valuterà il problema.

PROLI. Non riesco a comprendere il motivo di questa proposta di sospensiva. Secondo il senatore Spallino esso è nel fatto che la discussione è andata fuori dal seminato; ma non è così, qui siamo proprio nel *plenum* dell'argomento. Abbiamo esposto tutti i motivi contrari all'accettazione del disegno di legge e non c'è, fra essi, alcuna ragione di carattere politico. Del resto tutti sappiamo l'ammontare degli introiti dello Stato nel settore della giustizia. A che cosa, dunque, tende la sospensiva?

MAGLIANO. Voterò a favore della sospensiva poichè le ragioni addotte dall'onorevole Tosato non mi sono parse convincenti e credo che la sospensiva sia utile per ottenere elementi precisi circa gli effetti economici che potrebbero derivare dall'applicazione degli aumenti previsti dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti la proposta di sospensiva presentata dal senatore Spallino. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Prima di passare alla votazione sul passaggio all'esame degli articoli, do la parola al senatore Gonzales per dichiarazione di voto.

GONZALES. Dichiaro che voterò contro il passaggio agli articoli. Non possiamo oggi modificare il Codice di procedura civile, quindi il deposito cauzionale deve restare. Ma, siccome sono stato sempre contrario ad esso, voto per coerenza anche contro l'aumento.

ROMANO ANTONIO. Voterò a favore del disegno di legge, perchè ritengo che la questione vada considerata soltanto dal punto di vista di un adeguamento del deposito, necessario in analogia agli aumenti stabiliti in tutto il settore fiscale.

ITALIA. La stessa dichiarazione vale anche per me. Se si fosse messo ai voti il principio di un aumento avremmo votato contro ma, dato che si tratta soltanto di un adeguamento, votiamo a favore.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale sul passaggio all'articolo unico del disegno di legge.

Rispondono sì i senatori: Elia, Italia, Romano Antonio, Varriale. Rispondono no i senatori: Adinolfi, Berlinguer, Bo, Conci, De Pietro, Fusco, Gavina, Gonzales, Musolino, Nobili, Picchiotti, Proli, Rizzo Giambattista, Turco. Si astengono i senatori: Magliano, Persico, Ruini, Spallino, Zelioli.

(Il disegno di legge non è approvato).

La riunione termina alle ore 11,20.